

COMUNE DI BERNALDA
PROVINCIA DI MATERA

Registro Albo Pretorio
 n° 1882
 del 20 NOV. 2014

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 14.11.2014

OGGETTO: DISCUSSIONE SUL DECRETO SBLOCCA ITALIA ED EVENTUALI ATTI CONSEQUENZIALI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 17,13 e col prosieguo, nella Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di avviso di convocazione prot. n. 18263 del 10.11.2014, Reg. Albo n. 1819 del 10.11.2014, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. BENEDETTO Nicola.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, n.13, compreso il Sindaco, ed assenti n. 4, come segue:

N° ord.	COGNOME e NOME	Presente	Assente	N° ord.	COGNOME e NOME	Presente	Assente
Sin.	TATARANNO Domenico Raffaele	X					
1	ACITO Eliana	X		9	CAROLI Felicia	X	
2	CAPUTI Nicola		X	10	GENTILE Giovanna		X
3	MATARAZZO Francesca	X		11	GUALTIERI Agostino	X	
4	SARUBBO Saverio	X		12	COLLOCOLA Gennaro	X	
5	GRIPPO Vincenzo	X		13	TROIANO Angelo Rocco	X	
6	CALABRESE Domenico	X		14	GRIECO Carlotta		X
7	BENEDETTO Nicola	X		15	CARBONE Francesco	X	
8	DIMONTE Donato		X	16	GILIO Maria Luisa	X	

Prende parte ai lavori il Segretario Generale, dott. Giuseppe Stefano RANU'.

Si passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 1 dell'O.d.G..

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto non sono stati richiesti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267.

- **Considerato che** con l'approvazione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014, convertito nella legge n. 164/2014 concernenti *"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"* meglio identificato come decreto *"Sblocca-Italia"*, dove vengono stabilite una serie di misure che riguardano da vicino il territorio della nostra Regione, agli articoli 36-37 e 38;
- **Tenuto conto che** il suddetto decreto-legge, come innanzi convertito, al **CAPO IX**, concernente le *"Misure urgenti in materia di energia"*, con l'articolo 36, stabilisce *"maggiori entrate"* (e solo per quelle) rivenienti dalle cosiddette royalties, intese come *"... strumenti della programmazione negoziata ..."* relative ai soli incrementi di produzione, la cui entità sarà stabilita volta per volta, con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze entro il 31 luglio di ogni anno (art. 36 – comma 1);
- **Considerato che** tali risorse potranno essere escluse dal cosiddetto *"Patto di stabilità interno"* a partire dal 2015, *"compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica"* e dunque conferendo a tali risorse, carattere di precarietà e di congruità (art. 36 – comma 2);
- **Considerato che**, con l'art. 37 si dà al contenuto del suddetto decreto, carattere di *"interesse strategico"* di *"pubblica utilità"* ed *"indifferibilità"* sia per quanto riguarda i progetti che le relative opere sia per i gasdotti che per gli oleodotti (comma 1), si pongono le basi per aggirare le autorizzazioni contemplate dai *"piani di gestione e tutela del territorio"* (comma 2 – capoverso a); come pure vi è un superamento sia dei *"piani urbanistici ed edilizi"* che dei *"piani paesaggistici"* **espropriando** le pubbliche amministrazioni del proprio potere autorizzativo (comma 2 – capoverso b);
- **Atteso che** non viene fornita la *"prova"* della effettiva strategicità di tali attività, la quale, solo, giustificerebbe l'attrazione allo Stato della competenza legislativa e amministrativa degli Enti territoriali; ed anche in questa prospettiva, tuttavia, l'esercizio della competenza legislativa e amministrativa da parte dello Stato dovrebbe darsi sempre nel rispetto del principio di leale collaborazione ossia garantendo che gli Enti territoriali possano effettivamente partecipare ai procedimenti che metteranno capo alle decisioni in tale materia;
 - **Tenuto conto** che l'art. 38 (*"Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali"*), dopo aver stabilito che la rete di stoccaggio di gas naturale e le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi siano di interesse strategico, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, prevede che il titolo concessorio unico contenga il *"vincolo preordinato all'esproprio dei beni"* già a partire dalla fase della ricerca, con ciò determinando un inammissibile svuotamento del diritto di proprietà del privato;
 - **Tenuto conto** che *"qualora le opere comportino una variazione del piano urbanistico, la relativa autorizzazione ha effetto di variante urbanistica"* e che ciò comporta un'attrazione in capo allo Stato delle funzioni amministrative esercitate dai Comuni;
- **Considerato che** tale articolo dà tempo, agli uffici regionali, fino al **31/03/2015** per portare a termine tutte le autorizzazioni di merito, in caso contrario sarà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a chiudere le autorizzazioni tramite apposita conferenza di servizio,

dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Il decreto-legge, come innanzi convertito reca, dunque, una nuova disciplina dell'efficacia degli atti di assenso che devono trovare espressione in seno alla Conferenza. Questa previsione – forse dettata da esigenze di celerità dei procedimenti, atteso che gli stessi dovranno concludersi entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte delle società petrolifere – potrebbe essere illegittima, in quanto tende a considerare la partecipazione della Regione al procedimento alla stregua di qualsiasi amministrazione pubblica, chiamata a rilasciare un semplice nulla osta o una mera autorizzazione. L'intesa della Regione, infatti, si configura quale atto *“politico”* e non quale atto *“amministrativo”*, in quanto la sua previsione si giustifica con la necessità di porre rimedio alla *“perdita”* di competenza subita a seguito dell'attrazione in capo allo Stato dell'esercizio della materia per esigenze di carattere unitario; come stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 482 del 1991 e n. 283 del 2005, nelle quali si è precisato che la partecipazione delle Regioni non possa ridursi all'acquisizione da parte dello Stato di un mero *“parere”*, occorrendo, in sua vece, un'intesa *“in senso forte”* ossia *“un atto a struttura necessariamente bilaterale”*. “Nel caso limite del mancato raggiungimento dell'intesa” – ha concluso il giudice costituzionale – “potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni”. Evenienza, questa, che presuppone che l'atto della Regione conservi, appunto, intatta la propria autonomia. L'espressione in Conferenza dell'assenso o del diniego risulterebbe, al contrario, assorbita dal provvedimento finale adottato dalla Conferenza.

- **Atteso che** il comma 5, precisa che sarà autorizzato un *“titolo concessorio unico”* per tutto il progetto, andando a superare le eventuali richieste ed approfondimenti delle amministrazioni locali, concedendo un periodo di 6 anni, rinnovabili per due volte se la ricerca è andata a buon fine, con un'autorizzazione della fase di coltivazione di 30 anni, da rinnovare una o più volte per un periodo di 10 anni;
- Tenuto conto che in tale articolo è prevista anche la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi *“off-shore”* e dunque nelle aree rivierasche, viene concessa autorizzazione per 5 anni (rinnovabili per altri 5) verificando l'assenza di fenomeni di subsidenza o di effetti sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici (pena la sospensione dell'autorizzazione);
- Appreso che l'aggiunta del comma 11 dell'art. 38, modifica pesantemente il comma 82-sexies dell'art. 1 della legge n. 239 del 23/08/2004, con la sola aggiunta della seguente frase: *“e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento”* che comporterebbe la stimolazione delle attività di faglia sismica, soprattutto nelle aree classificate ad *“elevato rischio sismico”* (come dimostrato da numerosi studi del *prof. Valoroso et al.*)
- Confermato che tale decreto legge va a modificare la legge n. 9 del 09/01/1991, il D.L. n. 625 del 25/11/1996, il DPR n. 327 del 08/06/2001, il D.L. n. 164 del 23/05/2000, la legge n. 239 del 23/08/2004, il D.L. n. 152 del 03/04/2006, il D.L. n. 112 del 25/06/2008, la legge n. 133 del 06/08/2008, la legge n.183 del 12/11/2011; tutte normative che conferivano legittimità e poteri alle istituzioni locali;
- Tenuto conto che, sebbene la legge n. 239 del 2004 aveva riconosciuto loro il diritto di partecipare ai procedimenti amministrativi; successivamente, la legge n. 99 del 2009 ha limitato questo diritto al procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle infrastrutture connesse alle attività di perforazione; ora il decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014, sembra estromettere completamente gli Enti locali dalla

partecipazione ad ogni procedimento; ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 118 della Costituzione, che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative, in quanto, alla luce dell'orientamento del giudice costituzionale, l'esercizio di tali funzioni da parte dello Stato può ritenersi legittimo solo in quanto si assicuri *"la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, (attraverso) adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali"* (Corte Cost., sent. n. 6 del 2004; v. anche sent. n. 303 del 2003 e sent. n. 383 del 2005).

- Considerato che in particolare l'art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164/2014 solleva dubbi di legittimità in relazione alle garanzie sancite dalla Costituzione in favore degli Enti locali e delle Regioni;
- ASCOLTATI gli interventi dei consiglieri comunali come da resoconto allegato "1",
- Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
- Presenti nr. 13
- Favorevoli nr. 13 (unanimità)

DELIBERA

- Di impegnare il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, ad impugnare la legittimità dell'articolo 38 del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge n. 164/2014, davanti alla Corte Costituzionale, per i motivi riferiti in premessa;
- Di inviare copia di tale deliberazione del Consiglio Comunale al sig. Presidente della Giunta Regionale di Basilicata per gli atti conseguenti;
- **SUCCESSIVAMENTE**, con la seguente votazione, resa per alzata di mano
- Presenti nr.14
- Favorevoli nr. 14 (unanimità)
- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 –comma 4- , del D. Lgs. Nr.267/2000.